



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3781 DEL 03/06/2015

OGGETTO: P.S.R. per l'Umbria 2014-2020 - Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Annualità 2015.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti :

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
- Regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) 747/2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015

Visti i Decreti Ministeriali del MiPAAF:

- n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- n. 162 del 12/01/2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

- n.1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- n. 1922 del 20/03/2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020"

Preso atto che con DGR n. 890 del 16/07/2014 la Giunta Regionale, dopo una ampia partecipazione con il partenariato istituzionale ed economico e sociale, ha adottato la proposta di Programma di Sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 trasmettendo, il 18 luglio 2015, la proposta alla Commissione Europea per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (UE) 1305/2013;

Atteso che la Commissione Europea con nota Ref. Ares (2014)3909253 del 24/11/2014, ha formulato le proprie osservazioni in merito alla proposta ricevuta sul sistema SFC 2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. N. 441 del 27/03/2015 "Preso d'atto della Proposta di Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Stato del negoziato"

Considerato che Il PSR Umbria 2014-2020, dopo una ampia revisione del documento, che ha tenuto conto di tutte le osservazioni formulate dalla Commissione europea, è stato rispedito in Commissione tramite sistema SFC 2014, in data 29 aprile 2015;

Dato atto che allo stato attuale il PSR Umbria 2014-2020 è in fase di consultazione interservizi della Commissione europea che dovrà concludersi entro il corrente mese, al fine di valutare se la revisione al programma ha preso in conto le osservazioni e può essere definitivamente approvato con la prevista decisione comunitaria;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 16/03/2015 con la quale si dà avvio alla costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR per l'Umbria 2014-2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 21 maggio 2015, avente per oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle misure M10 "Pagamento per impegni agro climatico ambientali", M11 "Agricoltura biologica", M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e M14 "benessere degli animali". Annualità 2015;

Dato atto che con la DGR 657/2015 sopra richiamata è stato disposto, tra l'altro:

- di autorizzato il competente Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile della Giunta regionale ad emanare specifici bandi di evidenza pubblica ed avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno della sottomisura 10.1 "pagamenti per impegni agro climatico ambientali";
- che la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR 2014/2020 è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati all'approvazione del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche della sottomisura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma;
- che le domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 avviene nelle more della definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande e della definitiva assegnazione delle risorse per le quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale;
- che i richiedenti, contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno, devono sottoscrivere apposita clausola di salvaguardia in ordine alla consapevolezza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione delle misure da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare alle misure e/o al PSR 2014-2020 modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;

Dato atto inoltre che, sempre con il medesimo provvedimento (DGR 657/2015), è stato

approvato lo schema di avviso pubblico (disposizioni, condizioni ed indirizzi procedurali) per la presentazione delle domande di sostegno in questione.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di definire le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR 2014/2020 per l'annualità 2015, nel contesto letterale riportato nell'allegato A) al presente provvedimento.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di approvare, nel contesto letterale di cui all'allegato "A" che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020 "pagamenti per impegni agro climatico ambientali";
2. di stabilire che, contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al punto 1., ciascun richiedente è tenuto a sottoscrivere specifica dichiarazione di conoscenza e precisamente:
 - che la concessione e l'erogazione degli aiuti è subordinata all'approvazione del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche della sottomisura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma;
 - che la domanda di sostegno avviene nelle more della definizione delle procedure informatizzate da parte dell'Organismo Pagatore (OP) AGEA e della definitiva assegnazione delle risorse per le quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale;
 - di essere consapevole di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'OP AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione della sottomisura da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare alla stessa e/o al PSR 2014-2020, modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti richiesti;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, DLgs n. 33/2013.

Perugia lì 03/06/2015

L'Istruttore
Giampietro Primieri
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/06/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giampietro Primieri
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 03/06/2015

Il Dirigente
Franco Garofalo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014-2020 - SOTTOMISURA 10.1 - PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2015.

Articolo 1 (Finalità della sottomisura)

La sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali, è finalizzata a promuovere comportamenti virtuosi nella gestione dell'azienda agricola verso forme caratterizzate da un minor impatto ambientale, non solo rispetto al contenimento degli inquinanti o all'uso razionale della risorsa idrica, ma anche attraverso tecniche colturali che conseguono un positivo effetto anche per quanto riguarda l'aspetto idrologico-erosivo. Allo stesso tempo si ritiene opportuno sostenere il mantenimento degli elementi paesaggistici caratteristici del territorio regionale, la salvaguardia delle colture tradizionali e la tutela dell'agro bio diversità attraverso un sostegno all'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e alla coltivazione di varietà locali minacciate di erosione genetica.

La sottomisura 10.1 incentiva l'utilizzo di tecniche di conduzione compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, privilegiando le pratiche produttive ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi. Al tal fine si ritiene necessario intervenire con l'attuazione dei seguenti interventi:

- Intervento 10.1.1 – Rispetto dei disciplinari di produzione integrata;
- Intervento 10.1.2 – Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità;
- Intervento 10.1.3 – Qualificazione dell'agroecosistema mediante la trasformazione dei seminativi in pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di quelli esistenti;
- Intervento 10.1.4 – Incremento della sostanza organica nei suoli;
- Intervento 10.1.5 – Copertura vegetale intercalare;
- Intervento 10.1.6 – Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica;
- Intervento 10.1.7 – Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione.

Sezione 1

PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.

2. Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.e i. : "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase

necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

3. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi ed i prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

4. Unità Bestiame (UBA)

Per il calcolo delle Unità di Bestiame (UB) possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 Kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

5. Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

6. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla sottomisura 10.1 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA ed in particolare deve essere verificata la presenza dei contratti di affitto debitamente registrati. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

7. Fascicolo domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea o dalla Regione Umbria.

8. Soggetti autorizzati

Nelle more della definizione delle procedure per l'implementazione delle misure del PSR 2014/2020, sono definiti soggetti autorizzati, le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 957 dell' 11 giugno 2007 e n. della DGR n. 392 del 16 aprile 2008 e s.m. e int., rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

9. Disciplinare di produzione integrata

Per disciplinare di produzione integrata si intende l'insieme delle prescrizioni in ordine alle pratiche e tecniche di coltivazione che devono essere osservate per ciascuna coltura agraria (avvicendamento, fertilizzazione, irrigazione, impiego di prodotti fitosanitari, ecc.) nella Regione Umbria, nel rispetto delle linee guida nazionali di cui al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata istituito con legge n. 4 del 03 febbraio 2011. Tali disciplinari, consultabili sul sito internet della Regione Umbria, sono redatti e aggiornati dall'amministrazione regionale con specifico provvedimento.

Articolo 3

(Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità)

1. Beneficiari

Gli aiuti previsti dal presente avviso sono accordati agli Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

2. Condizioni di ammissibilità

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA. (circolari n. ACIU.2005.209 del 20 aprile 2005, n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, prot. N. ACIU.2011.278 del 14 aprile 2011, N. ACIU.2011.679 del 25 Novembre 2011, N. ACIU.2012.28 del 25 Gennaio 2012, N. ACIU.2012.90 del 29 Febbraio 2012, N. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012 e UMU/2015/749 del 30 aprile 2015).

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, affitto e usufrutto, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, di norma, di durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (impegno quinquennale).

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dalla sottomisura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda e, a norma del paragrafo 8 della circolare AGEA n. 15 del 30 aprile 2008 come integrata dalla nota AGEA ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012, devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati.

In attuazione della circolare AGEA ACIU.2012.90, sopra richiamata, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale.

Nei casi di comproprietà tale dichiarazione deve essere rilasciata da almeno uno dei comproprietari, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità), e registrarli a termini di legge.

Tuttavia, ai fini del presente avviso, il nuovo contratto deve essere registrato entro la data di presentazione della domanda di pagamento immediatamente successiva.

I contratti di affitto con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento relativa all'ultima annualità, dovranno essere registrati e protocollati nel fascicolo aziendale antecedentemente alla scadenza dell'impegno quinquennale, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Per tutti gli interventi del presente avviso, i richiedenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice Ateco agricolo a far data dalla presentazione della domanda di sostegno e possedere una partita IVA con codice di attività agricolo.

Inoltre, i richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso di un'azienda con una "superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) \geq ad un ettaro.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità, devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno, pena la decadenza della domanda.

Per quanto attiene l'intervento 10.1.7, il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi oggetto del sostegno.

3. Condizioni di inammissibilità

Ai fini del presente bando, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento conseguenti ad impegni che ottemperano al greening (articolo 43 del Reg. 307/13) e al pagamento accoppiato (articolo 52 del Reg. 307/13) e contemporaneamente ad impegni agroambientali, non sono eleggibili agli aiuti le superfici classificate "Aree di interesse ecologico" (EFA) nel piano colturale aziendale.

Tali superfici, ancorché non beneficiano degli aiuti previsti dalla sottomisura 10.1, sono comunque assoggettate al rispetto degli impegni.

Articolo 4 (Impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla sottomisura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line nel portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza che devono essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 91 e seguenti del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità);
- di essere a conoscenza dell'obbligo di rispettare per tutto il periodo vincolativo quinquennale gli impegni specifici e di mantenere le condizioni che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno;
- di essere titolare di partita IVA con codice di attività agricolo e di essere iscritto alla C.C.I.A.A con codice Ateco agricolo;
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR 2014/2020 è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti è subordinata all'approvazione del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche della sottomisura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma;
- di essere a conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione della sottomisura da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare alla stessa modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti previsti dalla proposta di programma;

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzioni delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del

20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”.

I beneficiari della sottomisura 10.1, ad eccezione di quelli dell'intervento 10.1.7, per tutto il periodo d'impegno, sono tenuti a compilare il registro aziendale elettronico, secondo il modello disponibile nel portale regionale SIAR e con le modalità impartite con specifici provvedimenti da parte dell'amministrazione regionale.

Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento CE 1305/2013, gli impegni assunti dal richiedente nell'ambito della sottomisura 10.1 e relativi agli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, e 10.1.4, devono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

Per gli interventi 10.1.5 e 10.1.6, durante il periodo vincolativo gli impegni correlati alla superficie ammessa con la domanda di sostegno può essere, nelle rispettive annualità, riferita a superfici (particelle) diverse. Tale variazione di superficie deve essere contenuta nel limite massimo del 20% rispetto a quella inizialmente ammessa.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, in corso di definizione, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

2. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal 16 giugno 2015, giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno, e devono essere rispettati fino a tutto il 15 giugno 2020 (durata quinquennale), salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

3. Cause di esonero dagli impegni.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

4. Cambio beneficiario

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda non è ammesso se avviene entro la data di presentazione delle domande di sostegno e fino all'emissione del provvedimento di concessione dell'aiuto. Ciò comporta la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo la concessione dell'aiuto e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità. Ciò comporta, fatti salvi i casi di rettifica consentiti dall'OP, la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile". Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

5. Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto da erogarsi dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento, (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013).

6. Clausola di revisione

I pagamenti per il rispetto degli impegni della sottomisura 10.1, indennizzano gli obblighi che eccedono i pertinenti criteri o requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è tenuto al rispetto di tale adeguamento.

Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

7. Trasformazione ed estensione degli impegni

Durante il corso di esecuzione dell'impegno non è consentito:

- la trasformazione di un impegno in un altro afferente a misura diversa dalla misura 10;

- la possibilità di estendere l'impegno originario ad altre superfici oltre quelle ammesse con la domanda di sostegno.

Il beneficiario che intende estendere l'impegno a nuove superfici, dovrà presentare domanda di sostegno su eventuale bando aperto.

8. Formazione

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario, durante il primo anno di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione.

Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Tale attività deve iniziare al più tardi entro il terzo anno di impegno e terminare non oltre il quarto anno.

Il beneficiario per lo svolgimento di tali attività potrà avvalersi anche dei benefici previsti dalle misure 1 e 2 del PSR 2014/2020.

9. Combinazione di impegni

Gli agricoltori che aderiscono ai benefici della sottomisura 10.1 sono tenuti a rispettare gli impegni dell'intervento 10.1.1., fatta eccezione per quelli che aderiscono agli impegni dell'intervento 10.1.7.

Al fine di migliorare le performance ambientali dalla sottomisura, nel rispetto dei massimali di premio stabiliti dal Regolamento 1305/2013 (€ 600,00 per ettaro/anno per colture annuali, € 900,00 per ettaro/anno per colture perenni specializzate, € 450,00 per ettaro/anno per altri usi della terra e € 200,00 per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono), gli impegni dell'intervento 10.1.1, possono essere rafforzati mediante la combinazione con uno degli interventi dal 10.1.2 al 10.1.6. in quanto compatibili.

Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e non oltre la data del 15 giugno 2015 sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA o dalla regione ove ricorre il caso, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio nel portale SIAN della domanda stessa.

Ciascun richiedente, nella stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Conservazione delle domande di sostegno

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda, qualora previsti;
- c) i documenti relativi ai punteggi attribuiti, se previsti.

3. Domande di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti le modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare N. UMU/2015.980 del 29 maggio 2015 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015".

Articolo 6

(Criteri di selezione delle domande)

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla sottomisura 10.1 non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso.

Saranno pertanto finanziate prioritariamente le aziende che hanno superficie ad impegno ricadente in aree ZVN, e a seguire quelle con maggiore superficie assoggettata all'impegno.

Articolo 7

(Istruttoria delle domande)

1. Domande di sostegno.

L'istruttoria amministrativa delle domande di sostegno, si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande nel formato elettronico;
- b) verifica della ricevibilità;
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità;
- d) approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammesse;
- e) notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali.

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande compilate e rilasciate nel portale SIAN sono trasferite nel sistema informativo agricolo regionale (SIAR) a cura dell'Organismo Pagatore Agea.

Fase b) - verifica della ricevibilità e integrazione domande.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso.

Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica dell'avvenuto rilascio (verificando la presenza della spunta di convalida) nella domanda di sostegno (SIAN), di tutte le dichiarazioni inerenti agli elementi di ammissibilità.

Le informazioni relative alle domande di sostegno sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di sostegno presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

A termine dell'istruttoria amministrativa viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l'attribuzione del punteggio assentito ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

Fase d) - approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammesse.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l'adozione di un provvedimento espresso, il Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predispone l'elenco delle domande ammissibili, di quelle finanziabili e di quelle inammissibili per ciascuna sottomisura.

Fase e) - notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità

Le disposizioni adottate con il provvedimento di cui sopra, sono comunicate ai singoli beneficiari ammessi e a quelli non ammessi.

Ai richiedenti non ammessi sono comunicate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, le motivazioni dell'esclusione con l'indicazione dell'autorità e i termini cui è possibile ricorrere (in opposizione o agli organi giurisdizionali).

Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Ai sensi dell'art. 74 del Reg. 1303/13 nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati, emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", valutate le eventuali controdeduzioni presentate adotta specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza, ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili di fronte all'autorità giudiziaria come segue:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

2. Domande di pagamento

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti delle domande annuali di pagamento successive alla prima annualità, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare N. UMU/2015.980 del 29 maggio 2015.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla sottomisura 10.1 del PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale in corso di definizione, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Correzione di errori palesi)

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;

9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
10. spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.

Per le domande di pagamento oltre la prima annualità, in relazione al fatto che la titolarità giuridica è totalmente in capo all'OP AGEA, si fa riferimento alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con le circolari "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali", "AGEA N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali" e "AGEA del 7 settembre 2012 prot. ACIU. 2012.366. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese", e con altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare.

Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Articolo 10 **(Area di intervento)**

In considerazione della particolare rilevanza ambientale della sottomisura, l'applicazione di tutti gli interventi è attuata su tutto il territorio regionale ad eccezione dell'intervento "10.1.1

con impegni aggiuntivi per il tabacco” che può essere attuato solo nelle superficie ricadenti nei territori dei Comuni di San Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Gubbio, Umbertide, Lisciano Niccone, Tuoro sul Trasimeno, Perugia, Corciano, Assisi, Magione, Bastia, Torgiano, Bettona, Cannara, Deruta, Foligno, Bevagna, Marsciano, Collazzone, Trevi, Fratta Todina, Monte Castello Vibio, Todi, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto, Attigliano, Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago, Citta della Pieve, Piegara, Alviano, Orvieto, Narni.

Articolo 11 (Pianificazione finanziaria)

Le risorse disponibili per le domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR 2014/2020, sono pari alla dotazione indicativa della sottomisura stessa.

Articolo 12 (Procedimento domande di sostegno)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s. m. e int. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha un durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase “verifica ricevibilità e completezza delle domande” e termina con la fase di “notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate”

Tale termine potrà essere derogato per l’acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell’istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall’O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all’inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.

Articolo 13 (Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire degli aiuti previsti dagli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 della sottomisura 10.1, i soggetti beneficiari di cui all’articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima ammissibile all’impegno (SOI) pari o superiore ad un ettaro.

Fermo restando le condizioni di cui all’articolo 3 paragrafo 1, per l’intervento 10.1.6 la superficie minima ammissibile all’impegno (SOI) è pari o superiore a 0,3 ettari, mentre per l’intervento 10.1.7 la consistenza minima è di un UBA rispetto ai riproduttori di razze minacciate di abbandono.

Articolo 14 (Disposizioni)

Per quanto attiene la sottomisura 10.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente de Servizio “Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile”, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell’amministrazione regionale, dell’OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 15 (Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il titolare dei dati trattati è il responsabile del servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.

Sezione 2

INTERVENTO - 10.1.1 – RISPETTO DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

Articolo 16

(Finalità dell'intervento)

L'agricoltura integrata è un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

L'intervento 10.1 pertanto, mediante l'adozione di disciplinari di produzione integrata, si prefigge di incentivare l'impiego di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, riducendo il livello di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli input di origine agricola.

I vantaggi ambientali conseguibili consistono nell'aumento della sostanza organica a seguito dell'adozione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale nonché nella diminuzione dell'impatto negativo dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti chimici sull'operatore, sul consumatore e sull'ambiente in genere.

Articolo 17

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Le aziende aderenti all'intervento 10.1.1 devono adottare sull'intera SAU aziendale ricadente nel territorio regionale le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione, per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti. Tali Disciplinari sono redatti conformemente alle "Linee guida nazionali per la P.I." approvate ai sensi della legge n. 4 del 3/2/2011 che, tra l'altro, istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

Durante il periodo di impegno le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti tecnici dei (DPI) i quali sono redatti e aggiornati dall'amministrazione regionale con specifico provvedimento.

Tali disciplinari sono consultabili sul sito internet della Regione Umbria.

Di seguito viene riportata, per gruppi omogenei, la sintesi delle norme di produzione integrata contenute nei DPI della Regione Umbria che i beneficiari dell'intervento 10.1.1 sono tenuti a rispettare.

1) Gestione del suolo

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") riportano gli impegni da rispettare, relativi alle lavorazioni, sistemazioni e copertura del suolo diversificati per le aree di collina e pianura con l'obiettivo di ridurre i rischi di erosione e dissesto idrogeologico e di lisciviazione dei nutrienti. Nella tabella sottostante sono riportati gli impegni che gli agricoltori devono rispettare.

	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA MAGGIORE DEL 30%	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA TRA IL 10 E IL 30%	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 10%:
COLTURE ARBOREE	Sono ammesse le lavorazioni puntuali all'impianto o finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. Nella gestione ordinaria è ammesso l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni
COLTURE ERBACEE	Sono vietate le arature. È consentita esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e/o la scarificazione.	effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri	Per le colture che richiedono la tecnica della pacciamatura la stessa deve essere realizzata mediante materiale vegetale (paglie, residui colturali, ecc.) o in alternative con teli biodegradabili ai sensi della norma UNI 11495/2013 (standard relativo alla biodegradazione di materiali termoplastici biodegradabili per uso in agricoltura e orticoltura).

2) Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Uno strumento per garantire coltivazioni sane è l'uso di materiale di moltiplicazione certificato in quanto l'uso di prodotti non certificati, espone le colture al rischio di attacchi parassitari.

Per far fronte a tale problematica l'agricoltore assume l'impegno di utilizzare semente o materiale di propagazione certificato ed esente da organismi geneticamente modificati (OGM).

3) Avvicendamento colturale

Al fine di prevenire e contenere fenomeni quali la stanchezza del terreno, lo sviluppo di fitopatie e di avversità biotiche resistenti, che richiederebbero un elevato uso di fitofarmaci per la difesa delle colture interessate, non sono ammesse quelle successioni colturali che hanno risvolti negativi sulla fertilità del terreno e sugli equilibri ambientali.

Ne consegue che per ciascuna coltura erbacea regolamentata da specifico disciplinare, l'agricoltore assume l'impegno al rispetto degli intervalli minimi di tempo prima del ritorno della coltura sulla medesima superficie (minimo un anno). Tale intervallo è commisurato in relazione alle specifiche colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano dalle analisi fisico-chimiche.

È inoltre obbligatorio il rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo un ristoppio.

4) Fertilizzazione

L'organizzazione della fertilizzazione, tramite piani di concimazione basati sul metodo del bilancio degli elementi nutritivi per perseguire un equilibrio fra apporti e asporti, unitamente ad una riduzione dell'azoto e del fosforo, prevedono l'impegno da parte dell'agricoltore di:

- eseguire un'analisi fisico chimica dei terreni entro il 1° anno di impegno per ogni area omogenea, ovvero quella parte della superficie che dal punto di vista pedologico (tessitura, morfologia, colore, struttura) e agronomico (colture e pratiche colturali) abbiano caratteristiche di omogeneità. Tale strumento è essenziale per la redazione del piano di fertilizzazione;
- adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura che tenga conto delle asportazioni, delle disponibilità di macroelementi nel terreno, delle perdite dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate e che comporta una riduzione di almeno il 25% rispetto alla pratica ordinaria. Per la compilazione e il successivo monitoraggio di tale piano è necessario che sia dimostrato che tali attività siano state compiute con il sostegno di un tecnico specializzato in campo agrario (agronomo, perito agrario, veterinario, ecc.).
- rispettare le dosi di fertilizzanti indicate nei DPI i quali, applicando il principio di ottimizzazione dell'assunzione da parte della coltura, riportano dosi mediamente inferiori del 25% rispetto all'ordinarietà;
- frazionare la somministrazione della quota azotata, che per dosi totali > di 60 e ≤ 100 deve essere fatta in almeno due somministrazioni mentre per dosi > di 100 in 3 somministrazioni;
- annotare gli acquisti e gli impieghi dei concimi su apposito registro informatizzato, garantendo la controllabilità degli impegni correlati alla fertilizzazione.

5) Difesa e controllo delle infestanti

La difesa fitosanitaria rispettosa dell'ambiente deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e a dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.

In particolare gli agricoltori devono impegnarsi a:

- giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti. A tal fine, in relazione alla coltura e alla patologia presa in considerazione, è obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni, software gestionali o marcatori molecolari tipici di patogeni o specifici kits diagnostici;
- utilizzare solo i principi attivi classificati (Xn), (Xi) e (Nc). Sono pertanto di norma vietati quelli classificati molto tossici (T+) e tossici (T), fermo restando circostanze eccezionali debitamente autorizzate dal servizio fitopatologico regionale. Qualora i prodotti siano classificati secondo i nuovi parametri previsti dal Reg (CE) N. 1272/08, si dovrà fare riferimento alla tabella di conversione di cui all'all. VII del medesimo Reg. (Tabella conversione secondo le Dir. 67/548/CEE-1999/45/CE, alla relativa classificazione secondo il Reg (CE) N. 1272/08).;
- rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari indicate nei DPI i quali, applicano il principio di garantire una efficace protezione delle colture, in funzione del minor impatto nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, contribuiscono ad una riduzione dell'impatto degli agrofarmaci di media del 20% rispetto all'ordinarietà.

6) Regolazione (taratura) volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Le aziende aderenti agli impegni dell'intervento, 10.1.1 sono tenute al rispetto dell'impegno volontario della "regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari" che deve essere eseguita presso i centri autorizzati dalla Regione Umbria.

A conferma dell'avvenuta "regolazione", il centro autorizzato rilascia specifica certificazione riconducibile all'attrezzatura oggetto di analisi e alle colture per la quale la stessa è utilizzata.

Non è pertanto consentito effettuare la somministrazione di fitofarmaci con attrezzature sprovviste di regolare certificazione di regolazione. Tale certificazione, per quanto attiene le norme di produzione integrata, ha una validità di 2 anni per le aziende agricole e di un anno per i contoterzisti.

7) Irrigazione

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") indicano l'impegno da parte delle aziende ad adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteo-climatiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali. In particolare devono essere rispettati i seguenti impegni:

- registrare gli interventi irrigui eseguiti (data e volume di irrigazione e dati di pioggia);
- rispettare la dose massima di adacquamento per ciascun intervento irriguo prevista nei DPI in base al tipo di terreno (sciolto, di medio impasto e argilloso) come segue:

Tabella - Volumi massimi ammessi per singolo intervento irriguo.

Tipo di terreno	millimetri	metri cubi ad ettaro
Terreno sciolto	35	350
Terreno medio impasto	45	450
Terreno argilloso	55	550

È vietato di praticare l'irrigazione per scorrimento.

8) Impegni aggiuntivi per il tabacco

Qualora nell'ordinamento colturale aziendale sia presente la coltura del tabacco, il beneficiario, oltre agli impegni previsti dai DPI, è tenuto al rispetto degli impegni aggiuntivi di seguito riportati. In tal caso non è consentita alcuna combinazione con gli impegni degli interventi dal 10.1.2 al 10.1.6.

Ogni agricoltore che coltiva tabacco, oltre a rispettare il disciplinare di produzione integrata della coltura del tabacco, deve assumere i seguenti impegni aggiuntivi:

a) impegni rispetto alle concimazioni:

- ridurre le concimazioni azotate apportate alla coltura del tabacco rispetto alle dosi previste dal DPI, apportando un quantitativo massimo di 74 unità fertilizzanti ad ettaro;
- frazionare la concimazione azotata di copertura in almeno tre passaggi, rispetto ai due previsti dai DPI, in relazione alle fasi fenologiche di maggiore e più efficiente assorbimento dell'azoto da parte della pianta.

b) impegni rispetto agli agro farmaci per il diserbo:

- realizzare soltanto un intervento di controllo delle infestanti applicando erbicidi chimici, in pre trapianto o dopo il trapianto;
- eseguire almeno due sarchiature meccaniche e un passaggio con manodopera (zappatura) per il controllo delle infestanti in campo.

c) impegno alla riduzione dell'acqua ad uso irriguo:

- riduzione l'acqua ad uso irriguo, con un limite massimo di volume di adacquamento pari a 2.569 mc ad ettaro frazionati in almeno 11 adacquamenti compreso quello in fase di trapianto;
- determinare il fabbisogno irriguo mediante uno dei seguenti metodi: 1) controllo dell'umidità del suolo mediante strumenti tensiometrici; 2) controllo dell'evaporazione mediante evaporimetri e determinazione del fabbisogno idrico della pianta con l'uso del dato dell'evaporazione e del Kc della coltura, noto per la zona o determinato con microlisimetri;
- eseguire gli interventi irrigui e, conseguentemente adattare il piano di irrigazione preventivamente impostato, tenendo conto dei dati pluviometrici della rete agrometeorologica regionale e delle risultanze dei controlli di cui al precedente trattino;
- installare un contatore sigillato sulle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione dell'acqua ai campi.

Articolo 18

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e qualora sommato a quello conseguente alla combinazione degli impegni della sottomisura 10.1, non potrà superare i limiti massimi previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 (600,00 euro/ha/anno per le colture annuali, 900,00 euro/ha/anno per le colture perenni specializzate ed 450,00 euro/ha/anno per altri usi della terra).

Gruppi colturali	Aree rurali intermedie	Aree con problemi complessivi di sviluppo
Seminativi	€ 225,00	€ 183,00
Foraggiere poliennali avvicendate (*)	€ 138,00	€ 115,00
Ortive	€ 496,00	€ 472,00
Vite e fruttiferi	€ 582,00	€ 512,00
Olivo	€ 454,00	€ 396,00
Tabacco	€ 600,00	

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. Fermo restando che la superficie a pascolo e a prato pascolo non è compensata, l'agricoltore è tenuto al rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata.

Sezione 3

INTERVENTO – 10.1.2 – REALIZZAZIONE DI AREE PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

Articolo 19

(Finalità dell'intervento)

L'intervento contribuisce alla tutela degli habitat che costituiscono importanti aree di conservazione della biodiversità vegetale.

Tali aree devono essere seminate con varietà vegetali che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura, al fine di favorire, rispettivamente, la funzione di rifugio della fauna e avifauna selvatica e l'attività dell'entomofauna utile alla fecondazione gamica delle specie vegetali.

Articolo 20

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il beneficiario è tenuto a destinare almeno il 10% della SAU aziendale ricadente nel territorio della Regione Umbria ad aree per la conservazione della biodiversità. Tali aree devono essere realizzate su seminativi e la superficie di ogni appezzamento, non potrà

essere maggiore di 0,5 ettari, i quali dovranno essere collocati ad una distanza minima di 30 metri.

In tali appezzamenti (pietre di guado) si dovranno seminare varietà vegetali che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura, al fine di favorire, rispettivamente, la funzione di rifugio della fauna e avifauna selvatica e l'attività dell'entomofauna utile alla fecondazione gamica delle specie vegetali.

Ogni appezzamento destinato ad area per la conservazione della biodiversità deve essere seminato con varietà a fioritura precoce, media e tardiva. Il miscuglio delle sementi deve contenere almeno le seguenti essenze: colza (*Brassica napus* L. v. *oleifera* DC.), trifogli (*Trifolium repens*, *Trifolium pratense*), erba medica (*Medicago sativa* L.), lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.), ginestrino (*Lotus corniculatus* L.) e sulla (*Hedysarum coronarium* L.).

Al termine del ciclo produttivo delle essenze seminate, al fine di favorire la ricrescita nelle annualità successive, si dovrà provvedere alla falciatura e alla asportazione dei residui colturali, i quali non potranno essere utilizzabili per fini produttivi.

Gli appezzamenti destinati ad aree per la conservazione della biodiversità non potranno essere modificati durante il periodo vincolativo e dovranno essere mantenuti in efficiente stato vegetativo, integrando le essenze fallaci e provvedere all'eliminazione delle infestanti.

Articolo 21

(Intensità dell'aiuto)

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto al comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. L'aiuto verrà corrisposto annualmente sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 132,00/ha/anno per entrambe le aree ("Aree rurali intermedie" e "Aree con problemi complessivi di sviluppo").

Sezione 4

INTERVENTO - 10.1.3 – QUALIFICAZIONE DELL'AGROECOSISTEMA MEDIANTE LA TRASFORMAZIONE DEI SEMINATIVI IN PASCOLI E PRATI-PASCOLI E IL MIGLIORAMENTO DI QUELLI ESISTENTI

Articolo 22

(Finalità dell'intervento)

Lo scopo dell'intervento è quello di favorire un'attività agricola che abbia effetti benefici sull'ambiente in termini di biodiversità e che contribuisca alla tutela del paesaggio rurale umbro, in linea con quanto riportato al considerando 22 del Reg. UE 1305/2013.

Tale sfida può essere pertanto perseguita attraverso l'attivazione di due sottointerventi e precisamente:

- Sottointervento: 10.1.3.1 Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli
- Sottointervento: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli

Sottointervento - 10.1.3 - Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli

Articolo 23

(Finalità del sottointervento)

Gli ambienti seminaturali non arborati quali i prati permanenti, i prati –pascoli e i pascoli permanenti costituiscono degli ecosistemi di notevole rilevanza ambientale, essendo habitat di numerose specie di flora e fauna selvatiche (biodiversità), per il loro valore paesaggistico, per l'azione di tutela del suolo dai fenomeni di erosione e di perdita della sostanza organica garantita dalla copertura vegetale permanente. Inoltre le suddette forme di utilizzazione del suolo si caratterizzano per i bassi livelli di energia e di inputs

agricoli (fertilizzanti, pesticidi) richiesti, quindi per il loro elevato livello di sostenibilità ambientale. Emerge pertanto il fabbisogno di salvaguardare tali ecosistemi agricoli ad "elevato pregio naturale", favorendo processi di estensivizzazione degli ordinamenti colturali che ostacolano, o almeno possano compensare, le minacce di una loro complessiva diminuzione nel territorio regionale, derivanti dalle coltivazioni a seminativo o arboree e anche dall'espansione spontanea delle superfici boschive.

Tale finalità può pertanto essere perseguita mediante la trasformazione di seminativi in pascoli o prati-pascoli.

Articolo 24

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il beneficiario è tenuto a trasformare il 10% dei seminativi della propria azienda ricadenti nel territorio della Regione Umbria in pascoli o prati-pascoli.

Tale percentuale è calcolata rispetto alle superfici afferenti alle particelle che nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di sostegno (annualità 2012, 2013 e 2014) sono state continuativamente coltivate a seminativo.

Articolo 25

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 49,00/ha/anno nelle aree rurali intermedie e ad € 37,00/ha/anno nelle aree con problemi complessivi di sviluppo.

Sottointervento: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli

Articolo 26

(Finalità del sottointervento)

Con il presente sottointervento nelle aree a pascolo e a prato pascolo si prefigge azzerare l'apporto di input chimici, gestire in maniera corretta la distribuzione delle deiezioni animali che vengono depositate dagli animali durante l'attività di pascolamento, migliorare la distribuzione del bestiame al pascolo evitando fenomeni di erosione o sottosfruttamento e contenere lo sviluppo di specie arbustive invadenti.

Articolo 27

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Sono ammissibili all'aiuto solo le superfici investite permanentemente a pascolo e/o a prato pascolo per le quali il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni:

- divieto di apporti chimici (fertilizzanti e fitofarmaci);
- obbligo di eliminare meccanicamente e/o manualmente delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre);
- obbligo di esercitare attività di pascolamento (esclusivamente bovini, ovicaprini ed equini) con un carico di bestiame (UBA/ha) compreso fra 0,4 e 0,8;
- allestimento nelle superfici interessate dall'intervento di punti di abbeveraggio, omogeneamente distribuiti, in ragione di almeno 1 ogni 8 UBA.

Articolo 28

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 84,00/ha/anno.

Sezione 5

INTERVENTO - 10.1.4 – INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI

Articolo 29

(Finalità dell'intervento)

L'intervento prevede l'utilizzo di fertilizzanti e/o ammendanti organici con l'obiettivo di contrastare il depauperamento della sostanza organica dei terreni coltivati attraverso l'adozione di tecniche che rendano migliore la qualità dei suoli e tutelino le risorse idriche superficiali e profonde.

L'intervento intende favorire l'apporto di sostanza organica nelle aree con livelli medi inferiori al 2%.

Articolo 30

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il livello di contenuto di sostanza organica nei suoli che determina le criticità ambientali è stato individuato nella soglia del 2%. Pertanto l'intervento è applicato solo nelle superfici con livelli medi di sostanza organica inferiori a tale soglia.

L'agricoltore pertanto, mediante apposite analisi dei terreni, deve dimostrare un contenuto medio aziendale di sostanza organica inferiore al 2%. In tal caso l'analisi e il campionamento devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, secondo la norma ISO 17025/2005 ed interessare aree omogenee dal punto di vista pedologico e agronomico non superiore a 5 ettari.

La sostanza organica utilizzata deve essere di pregio e pertanto individuata fra uno dei seguenti prodotti :

- Letame e assimilati palabili: deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche;
- ammendante compostato verde (ACV): prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di materiali organici che possono essere costituiti da materiale di risulta della manutenzione del verde residui delle colture, altri materiali di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine.

In ogni caso la sostanza organica utilizzata dovrà essere caratterizzate da un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12.

I quantitativi medi di sostanza organica secca da apportare, per ettaro e per anno, sono i seguenti:

- nelle ZVN, fermo restando i limiti previsti dalla normativa, almeno 2,5 t/ettaro;
- al di fuori delle ZVN, almeno 4,0 t/ettaro.

Qualora l'azienda produca direttamente letame i parametri da prendere in conto per la determinazione dei quantitativi di sostanza organica prodotta in azienda sono indicati nella tabella seguente.

Tabella per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile da apportare al terreno

Categoria animale	Letame o materiale palabile prodotto (t/t p.v./a)	Rapporto C/N	Sostanza organica secca (%)	Indice di conversione	Zone Z.V.N. (2,5 t/ha/anno)	Altre zone (4,0 t/ha/anno)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5) x 2,5	(7)=(5) x 4,0
Bovini	22	29	16,40	6,09	15,22	24,36
Suini	22	31	25,00	4,00	10,00	16,00
Ovini	15	22	31,80	3,14	7,85	12,56
Equini	15	23	26,30	3,80	9,5	15,20

(1): La colonna 1 riporta le categorie di animali riferite alle tipologie di stabulazione più diffuse. Dati tratti da Tabella 2 : "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"

(2): La colonna 2 riporta i quantitativi medi di letame palabile prodotto per anno dalle diverse categorie di bestiame, espressi in tonnellate di letame palabile per tonnellata di peso vivo. Dati tratti da Tabella 2 : "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"

(3): La colonna 3 riporta i valori del rapporto C/N per le diverse tipologie di letame. Dati tratti da: "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1: Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)

(4): La colonna 4 riporta i valori espressi in % della sostanza organica contenuta nei diversi tipi di letame. Dati tratti da : "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1: Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)

(5): La colonna 5 riporta gli indici di conversione utilizzati per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile, riportati nelle colonne 6 e 7.

(6): La colonna 6 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone ZVN, corrispondente a 2,5 t/ha/anno di sostanza organica secca

(7): La colonna 7 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone non vulnerabili , corrispondente a 4 t/ha/anno di sostanza organica secca

Articolo 31

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 239,00/ha/anno.

Sezione 6

INTERVENTO - 10.1.5 – COPERTURA VEGETALE INTERCALARE

Articolo 32

(Finalità dell'intervento)

L'intervento è rivolta al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale individuando nella conservazione del suolo la risorsa cardine.

Esso incentiva interventi di copertura vegetale a fini non produttivi di seminativi quale mezzo per il contenimento del rischio di erosione superficiale, della perdita di fitonutrienti e del degrado della sostanza organica.

I risultati attesi consistono nel miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano e nel contenimento dei fenomeni di erosione superficiale dei terreni agricoli.

Articolo 33

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il sostegno è accordato agli agricoltori che si impegnano a praticare una copertura vegetale a fini non produttivi durante il periodo autunno – primaverile in cui il suolo

rimarrebbe nudo per l'assenza delle colture onde evitare fenomeni erosivi dovuti alla frequenza e intensità delle precipitazioni e di lisciviazione dell'azoto.

Possono beneficiare del sostegno le superfici investite a seminativi avvicendati, con esclusione di quelle investite a colture autunno-vernine.

L'intervento prevede i seguenti impegni:

- la coltura destinata al sovescio deve essere seminata entro il 15 ottobre e rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo. La stessa dovrà essere inserita nel piano colturale del fascicolo aziendale;
- non è consentito l'apporto di nutrienti né alcun trattamento fitosanitario alla coltura da intercalare destinata al sovescio.

Articolo 34

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno ammonta ad € 129,00/ha/anno.

Sezione 7

INTERVENTO - 10.1.6 – SALVAGUARDIA DELLE SPECIE VEGETALI A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

Articolo 35

(Finalità dell'intervento)

L'intervento ha la finalità di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili quali quelle genetiche di specie vegetali dovuta alla conduzione intensiva dei terreni che mettono a rischio di erosione genetica le varietà autoctone, particolarmente adatte agli ecosistemi locali.

La conservazione "on farm" delle diverse varietà rappresenta la forma più opportuna in quanto consente di mantenere anche le tradizioni culturali delle stesse.

I vantaggi ambientali conseguibili con l'intervento consistono prioritariamente nella salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica individuate dalla Regione Umbria.

Articolo 36

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano a coltivare le varietà o popolazioni di specie vegetali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria con un grado di "rischio erosione" medio o elevato. Sono ammesse ai benefici le varietà o popolazioni di specie vegetali iscritte al Registro Regionale delle varietà locali, istituito con Legge Regionale 25/2001, come integrata e modificata dalla Legge Regionale 8/2015.

Il Registro Regionale è lo strumento ufficiale per censire le risorse genetiche autoctone di interesse agrario della Regione Umbria.

Il Registro, riporta nella rispettiva sezione le schede relative alle varietà iscritte, in cui sono raccolte le informazioni salienti sulla corretta attribuzione botanica, il rischio di erosione, la zona tipica di produzione, la storia, le caratteristiche morfologiche, fisiologiche ed agronomiche, le tecniche di coltivazione, gli usi tradizionali, le modalità di conservazione in situ ed ex situ.

Nella tabella seguente sono riportate le risorse genetiche vegetali a rischio di erosione genetica, con indicato a fianco di ognuna il grado di tale rischio.

Risorsa	Rischio di erosione
Fagiolina del Trasimeno	Medio
Mela Conventina	Elevato
Pera Monteleone	Elevato
Pesca Marscianese	Elevato
Mela Coccianese	Elevato
Mela Spoletina	Elevato
Olivo nostrale di Rigali	Medio
Vitigno Greco	Elevato
Pera Ruzza <i>accessione di Guardea</i>	Elevato
Pera Marzaiola	Elevato
Susina Cosciamonaca Gialla <i>accessione di Collescipoli</i>	Elevato
Mela a Sonagli	Elevato
Mela San Giovanni	Elevato
Mela Ruzza	Elevato
Fico Bianchelle	Elevato
Farro di Monteleone di Spoleto	Medio
Sedano Nero di Trevi	Medio

Articolo 37

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto annualmente sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 600,00 ha/anno per le colture erbacee ed € 900,00 ha/anno per le colture arboree.

Sezione 8

INTERVENTO - 10.1.7 - SALVAGUARDIA DELLE RAZZE MINACCIATE DI ESTINZIONE

Articolo 38

(Finalità dell'intervento)

L'intervento intende contrastare la perdita di risorse genetiche di razze animali, mediante interventi mirati al recupero e alla salvaguardia delle razze locali minacciate di abbandono. L'allevamento delle stesse rappresenta la forma più opportuna per raggiungere tale obiettivo, consentendo inoltre di valorizzare anche le tradizioni culturali legate a tali animali.

L'intervento incentiva pertanto l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono compensando gli agricoltori dei minori redditi derivanti dalla loro minore produttività nei confronti delle razze più diffuse.

Articolo 39

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano ad allevare le razze locali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria. Sono ammesse ai benefici le razze iscritte al registro regionale delle varietà locali, istituito con L.R. n. 25/2001, come integrata e modificata dalla Legge Regionale 8/2015.

Gli animali allevati devono risultare iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici e devono avere un "rischio di erosione" del grado "Minacciata".

La riproduzione delle razze in questione dovrà avvenire in purezza e si dovrà provvedere all'iscrizione nei rispettivi libri genealogici o registri dei riproduttori o registri anagrafici dei soggetti del proprio allevamento.

La consistenza dell'allevamento indicata in domanda di sostegno dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di impegno. Per circostanze eccezionali, sufficientemente argomentate, durante l'intero periodo vincolativo è consentita una riduzione del numero complessivo dei capi pari al massimo al 20% delle U.B. di quelle indicate nella domanda di sostegno.

Di seguito sono riportate le razze a rischio di erosione genetica, con indicato a fianco di ognuna il grado di tale rischio.

<u>Risorsa</u>	<u>Rischio di erosione</u>
Pecora Appenninica	Minacciata
Pecora Sopravissana	Minacciata
Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido (T.P.R.)	Minacciata

Articolo 40

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base delle UBA oggetto di impegno pari ad € 140,00/UBA.